

1.

RIF: che cos'è

Il RIF (Registro dell'Impresa Formativa) è lo strumento, approvato dal FORMEDIL e dalla CNCPT, collegato al sito della Banca dati formazione costruzioni (BDFC) del Formedil nel quale è possibile registrare tutte le esperienze formative effettuate presso l'Organismo Bilaterale di Settore (CPT o Scuola Edile o Ente Unificato) dai lavoratori di una singola impresa.

Il RIF consente all'impresa, previa adesione ad uno specifico Protocollo di Collaborazione con l'Organismo Bilaterale di Settore, di registrare anche gli interventi formativi ulteriori (formazione situata) eseguiti dall'impresa stessa a completamento ed integrazione della formazione che i lavoratori hanno seguito presso l'Organismo bilaterale territoriale del settore delle costruzioni.

Il RIF costituisce un nuovo servizio aggiuntivo che il Sistema Bilaterale delle Costruzioni mette a disposizione delle imprese e rappresenta una valida base utile a dare inizio un percorso di confronto e collaborazione con il Piano Triennale Edilizia (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INAIL Conferenza delle Regioni), anche con l'obiettivo di consentire alle stesse l'utilizzo agevole della scontistica INAIL di cui al Modello OT24.

Il RIF è un marchio che l'impresa potrà apporre nella sua carta intestata e nelle sue comunicazioni.

Il RIF viene promosso e gestito dall'Organismo Bilaterale di Settore che si farà carico di offrire alle imprese aderenti tutta l'assistenza necessaria per la sua operatività.

L'adesione al RIF avviene su base volontaria.

2.

RIF: l'impresa fa e registra la formazione in cantiere

1. La formazione aggiuntiva alla frequenza della Formazione Base Lavoratori. (premessa normativa)

Il testo dell'Accordo CSR sulla formazione dei lavoratori (21 dic. 2011) al p. 4 Formazione Specifica, recita:

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.

Terminando con due importanti riferimenti: il c. 6 dell'art. 37 TUS ("la formazione...deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi") e l'art. 28 TUS (Oggetto della valutazione dei rischi) che collega tale formazione al DVR.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28.

Più avanti, all'interno del medesimo p. 4, riafferma:

I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario

Le ultime righe del medesimo punto 4 riaffermano infine ad abundantiam il collegamento con le risultanze della valutazione dei rischi:

Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi

E ancora al termine del p. 8 Crediti formativi, ennesimo riferimento congiunto a DVR e contenuti mansionali del lavoratore:

Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore assunto.

E infine, all'interno del p. 9 Aggiornamento, al fine di ben distinguere queste tipologie formative (legate e conseguenti alla dinamica evolutiva dell'iter professionale del lavoratore) dall'aggiornamento, che è tutt'altra cosa:

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico-normativi;*
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;*
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;*
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.*

l'Accordo chiarisce bene che:

Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Le "Linee applicative per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro", nel testo approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel corso della riunione del 25 luglio 2012 (documento recante l'adeguamento e le linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni), riaffermano in modo chiaro i contenuti sopra riportati (pagg. 4 e 5):

"Resta inteso che la formazione in parola non comprende comunque l'addestramento, a maggior ragione ove esso sia necessario in relazione a specifiche fattispecie di rischio individuate nei Titoli diversi dal Titolo I del d.lgs. n. 81/2008, come accade, ad esempio, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 5, del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro in ordine ai Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria, ai sensi del d.lgs. n. 475/1992.

In ogni caso, occorre rimarcare come restino ferme le previsioni di ordine generale di cui all'articolo 37, commi 4 e 6, del d.lgs. n. 81/2008 relative, rispettivamente, alla individuazione dei momenti nei quali è sempre necessario che venga svolta l'attività di formazione e alla necessità che essa venga ripetuta in caso di insorgenza di nuovi rischi. I principi di tali disposizioni vengono, infatti, richiamati al punto 4 dell'accordo ex articolo 37, comma 2, del "testo unico" unitamente alla necessità che la formazione sia comunque progettata e realizzata tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi, con la conseguenza che: "il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore necessario". Pertanto, in linea di massima la formazione da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell'articolazione, ai dirigenti e ai preposti, viene individuata avendo riguardo al "percorso" delineato dall'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, che costituisce un percorso minimo e, tuttavia, sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi all'introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature)."

Ma comunque va tenuta ben distinta la formazione prevista dall'art. 37 da quella prevista ai Titoli del TUS successivi al I:

"Il terzo periodo della "Premessa" dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 puntualizza che la formazione in parola: "è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del D.Lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari". In tal modo si esprime un principio, di ordine generale, in forza del quale la formazione

regolamentata esaurisce l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro, a meno che il medesimo non sia tenuto – in base a una normativa differente rispetto a quella di cui all'articolo 37 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro – a corsi regolamentati da disposizioni aventi le caratteristiche delle norme speciali (sempre rispetto a quelle di cui all'articolo 37, citato), contenute nei Titoli del d.lgs. n. 81/2008 successivi al Titolo I o in altre norme di legge, e che oltre a prevedere una formazione integrativa in merito a rischi specifici individuino in modo dettagliato percorsi formativi con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela, che richiedono corsi ad hoc.

Sono da considerare norme speciali, nel senso appena citato, sempre senza che l'elencazione che segue possa dirsi esaustiva in ordine al novero delle norme speciali in materia di formazione: la formazione individuata, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del “testo unico”, in ordine a determinate attrezzature di lavoro, in base all'accordo in Conferenza Stato-Regioni approvato in data 22 febbraio 2012 e la formazione di cui all'articolo 136, comma 6, e allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 (formazione montatori ponteggi). Si reputa che sia espressamente da considerare come speciale, e quindi oggetto di formazione “aggiuntiva” rispetto a quella di cui all'accordo ex art. 37 del “testo unico”, la formazione di cui all'articolo 258 del “testo unico”, in relazione ai lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto.

Viceversa, non si ritiene che costituiscano norme speciali, nel senso appena indicato, disposizioni quali, sempre solo a titolo esemplificativo, quelle di cui all'articolo 169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei carichi, o di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature munite di videoterminali, nelle quali si parli, come negli esempi citati, di “formazione adeguata” o si usino formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti ect.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la formazione relativa ai rischi di specifico riferimento (negli esempi appena riportati, i rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi e quelli derivanti dall'uso di attrezzature munite di videoterminali) va effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata “Formazione specifica”.

2. La formazione aggiuntiva situata in cantiere

In buona sostanza, anche con riferimento al nostro progetto 16 oreMICS, con riferimento alla Formazione Base Lavoratori di cui all'art. 37, risulta chiaro che:

A.
La frequenza ai corsi di 16 ore (4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica) rappresenta solo un necessario – ma non sufficiente – inizio di un percorso di formazione che seguirà il percorso professionale del lavoratore ad esso adeguandosi e con esso integrandosi, con riferimento ai contenuti mansionali che nel corso della vita lavorativa via via si ridefiniranno e alle risultanze della valutazione dei rischi.

Analoghe considerazioni vanno applicate alla formazione prevista all'art. 73 (attrezzature che richiedono competenze e responsabilità particolari):

B.
La frequenza ai corsi di cui al c. 5 dell'art. 73 (previsti dall'accordo CSR del 22 febbraio 2012 o dal nostro equivalente Progetto 16oreMICS Abilitazioni Attrezzature e ottenimento della “specifica abilitazione” non esime l'impresa dal dimostrare l'adempimento di

quanto prescritto al c. 4 del medesimo articolo (obbligo di “formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici”, ove il riferimento è alla specifica attrezzatura in uso e allo specifico contesto di lavoro). L’impresa dovrà pertanto integrare la “specificabile abilitazione” conseguita al termine del corso svolto (formazione formale) con un intervento di formazione/addestramento svolto in cantiere e riferito alla specifica attrezzatura/rischio (formazione situata effettuabile dall’impresa stessa anche con breve intervento).

Il Registro dell’Impresa Formativa permette all’impresa di registrare le attività di cui al prec. p. A. nella parte alta del modulo CIF (Comunicazione dell’Intervento Formativo) e le attività di cui al prec. p. B. nella parte bassa del medesimo modulo CIF.

Va sottolineato che tale formazione aggiuntiva è concettualmente **cosa diversa e distinta all’obbligo di “aggiornamento”** che al p. 9 dell’Accordo CSR 21 dicembre 2011 (per l’art. 37) e ai pp. 6.1. e 6.2. dell’Accordo CSR del 22 febbraio 2012, viene definito con precise caratteristiche.

In sintesi:

- Questa formazione può essere svolta anche in cantiere, oltre che in aula,
- Il formatore deve avere i seguenti requisiti (cfr c. 1 dell’Accordo CSR del 21 dicembre 2011), ovvero:
“...esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro”.

In buona sostanza il formatore può essere,

- sino al 18 marzo 2014 - data di entrata in vigore del Decr. Interministeriale 6 marzo 2013 sulla qualificazione dei formatori (che regola l’art. 6, c. 8, lett. m-bis del TUS) - il RSPP nella figura o meno del datore di lavoro (al quale viene però richiesta un’esperienza triennale quale RSPP);
- dopo il 18 marzo 2014 e sino al 18 marzo 2016 i datori di lavoro in possesso dei requisiti di RSPP (non è specificata la durata del periodo di esperienza quale RSPP) “possono svolgere attività formativa lei soli riguardi dei propri lavoratori”;
- dopo il 18 marzo 2016 i datori di lavoro (RSPP da almeno sei mesi) potranno svolgere attività formativa, solo a condizione di essere in possesso di uno dei requisiti di cui al citato Decr. Interministeriale 6 marzo 2013 (probabilmente il più praticabile pare essere il 6° criterio che richiede 24 ore di “percorso formativo in didattica”).




Ciò per quanto attiene alle fattispecie ricomprese nella nozione di “formazione”.

Le attività di addestramento specifico in cantiere possono essere invece effettuate “da persona esperta e sul luogo di lavoro” (c. 5 art. 37 TUS), senza ulteriori requisiti richiesti.

3. Formazione formale, formazione situata, aggiornamento

Lo schema che segue può aiutare a identificare le attività di formazione formale (disponibili presso tutti gli OBT territoriali), di formazione situata (effettuabili direttamente dall’impresa o dai tecnici degli OBT in sede di visita consulenziale in cantiere), di aggiornamento.



Destinatari	Formazione Formale (Formazione iniziale strutturata)	Soggetto erogatore (ex all. 13 al vigente CCNL Industria Edile)	Formazione Situada (Formazione continua)	Aggiornamento	Soggetto erogatore (ex all. 13 al vigente CCNL Industria Edile)	Note e Accreditamenti
<p> LAVORATORI in genere (D. lgs 81/08 art. 37, c. 1; CCNL art. 91, art. 87 quintultimo comma, All. Y, § Formazione, quarto comma); Accordo CSR 21.12.2011</p>	<p>corso base lavoratori 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica (comprendente corso 16 ore prima riservato ai lavoratori al primo ingresso nel settore)</p>	Organismo Bilaterale di Settore	<p>D. lgs 81/08 art. 37, c. 6; Accordo CSR: p. 4: "la formazione specifica è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al c. 6 del cit. art. 37" D. lgs 81/08 con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'art. 28", p. 8 lett. b) Trasferimento/cambiamento mansioni introduzione di nuove tecnologie, attrezzature... "deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione"</p>	Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore	<p>Impresa Impresa in collaborazione con OBS</p>	La frequenza al corso di prima formazione per lavoratori è richiesta quale presupposto per l'ammissione alla frequenza dei successivi corsi (da n° 2 a n° 7)
<p>Lavoratori addetti alla gestione delle EMERGENZE (D. lgs 81/08 art 37, c. 9; DM 10.03.1998; DM n° 388, 15.03.2003)</p>	<p>Corso PRIMO SOCCORSO 12 ore aziende ≤ 5 lavoratori 16 ore aziende > 5 lavoratori</p> <p>Corso ADDETTI ANTINCENDIO: rischio basso 4 ore, rischio medio 8 ore, rischio alto 16 ore.</p>	Organismo Bilaterale di Settore		<p>PRIMO SOCCORSO Aggiornamento triennale di durata minima: 8 ore aziende ≤ 5 lavoratori, 12 ore aziende > 5 lavoratori (DM n° 388, 15.03.2003)</p> <p>ANTINCENDIO: Aggiornamento periodico rischio basso 2ore rischio medio 5 ore rischio alto 8 ore (circolare Min Interno 23 febbraio 2011)</p>	OBS in quanto realizzati al di fuori del cantiere	
<p>Lavoratori addetti al mont.-smont.-trasf. PONTEGGI (D. lgs 81/08 art. 136 c. 6,7,8, e All. XXI)</p>	<p>Modulo Giuridico Normativo (4 ore) Modulo Tecnico (10 ore) Modulo Pratico (14 ore)</p>	Organismo Bilaterale di Settore		Corso teorico-pratico: 4 ore (di cui 3 di contenuti tecnico-pratici) da frequentare ogni quattro anni.	OBS	Il Modulo Giuridico Normativo (4 ore) viene accreditato a coloro che abbiano frequentato il corso di prima formazione (n° 1)
<p> PREPOSTI (D. lgs 81/08 art. 37, c. 7; art. 93, c.3 ter Accordo CSR 21.12.2011)</p>	<p>Percorso formativo di ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE PER CARSQUADRA E CAPICANTIERE (16ore)</p>	Organismo Bilaterale di Settore	<p>Accordo CSR. P. 8 "il datore di lavoro è tenuto comunque a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del proprio Doc. di Valut. Rischi e in funzione della mansione ricoperta".</p>	Aggiornamento quinquennale di durata minima di 6 ore	Impresa in collaborazione con OBS	Il percorso formativo oltre all'adempimento di quanto previsto dal D.lgs. 81/08 agli articoli 37 c.7 e 93 c. 3 ter, assegna un credito formativo di 4 ore per l'assolvimento dell'obbligo formativo per preposti stabilito dal Decreto interministeriale 4 marzo 2013 al p. 6.2. all.2
<p>DIRIGENTI (D. lgs 81/08 art. 37, c. 7; Accordo CSR 21.12.2011)</p>						
<p>RLS (D. lgs 81/08 art. 37 c. 10,11,12)</p>	<p>Corso di 32 ore di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 generali, • 12 sui rischi specifici presenti in azienda 	Organismo Bilaterale di Settore		<p>Aggiornamento</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 ore annue per imprese con oltre 50 dipendenti • 4 ore annue per imprese da 15 a 50 dipendenti; • 4 ore ogni tre anni ad ogni rinnovo per tutte le altre imprese fino a 15 lavoratori 	OBS	
<p> INCARICATI dell'uso di ATTREZZATURE che richiedono particolari CONOSCENZE E RESPONSABILITÀ (D. lgs 81/08 art. 73, c. 5; Accordo CSR 22.02.2012) Riconosciuto (14/12/2012) come equivalente all'Accordo CSR 22.02.2012 dalla Commissione ex c.11.1. dell'Accordo citato</p>	<p>Corso di 16 ore di cui:</p> <p>4h: Modulo Base distinto in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sollevamento • Movimento Terra <p>4h: Modulo Tecnico-Pratico Comune distinto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sollevamento • Movimento Terra <p>8h: Modulo Pratico Specifico per singola macchina/gruppo di macchine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PLE • Gru per autocarro • Gru a Torre rotaz. bassa e alta • Carrelli semovimenti con conducente a bordo • Gru Mobili (Autogru) • Pompe per Calcestruzzo • Escavatori Idraulici, Pale Caricatrici, Terne <p>NB: Il percorso per PLE in luogo del Modulo Pratico Comune, prevede la frequenza al corso di Addestramento all'utilizzo dei DPI di 3° categoria (4 ore).</p>	Organismo Bilaterale di Settore	<p>Attività di "formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici" con riferimento alla specifica attrezzatura e allo specifico contesto di lavoro (D.lgs. 81/08 art.73, c. 4)</p>	<p>L'abilitazione va rinnovata entro 5 anni dal suo rilascio, previa frequenza a un corso di aggiornamento di 4 ore</p>	Impresa	<p>Se un allievo ha conseguito l'abilitazione su una determinata macchina, può con 8 ore aggiuntive conseguire l'abilitazione su altra macchina dello stesso gruppo (Movimento terra o Sollevamento),</p> <p>I moduli Specifici possono, a certe condizioni, essere svolti dalla Scuola Edile anche presso l'impresa richiedente utilizzandone spazi e macchine.</p>

3.

RIF: come funziona

L'impresa che intende aderire e collaborare al Registro dell'Impresa Formativa deve procedere a stipulare un Protocollo di Adesione e Collaborazione con l'Organismo Bilaterale di Settore della rete Formedil-CNCPT operante sul proprio territorio.

Lo spirito di tale Protocollo si basa su un reciproco scambio: l'OBT territoriale si impegna a prendere atto e registrare nel RIF tutte le attività di formazione "situata" e addestramento effettuate dall'azienda. L'azienda, da parte sua, si impegna ad affidare all'OBT territoriale tutte le attività di formazione "formale".

Di tali attività di formazione situata, l'azienda è a tutti gli effetti il "soggetto organizzatore" nella figura del datore di lavoro e nella realizzazione dovrà impegnarsi a rispettare quanto prescrivono i punti 1 e 2 dell'Accordo assunto il 21 dicembre 2011 in sede di CSR in applicazione dell'art. 37 del D.lgs 81/08.

Va sottolineato che la registrazione sul RIF delle attività di formazione situata svolte direttamente dall'azienda non comporta in nessun modo alcuna assunzione di responsabilità da parte del OBT in merito alla correttezza e veridicità di quanto attestato. Tali responsabilità restano in capo al soggetto erogatore che sottoscrive l'attestazione.

Al termine di ciascun intervento formativo l'azienda dovrà, con le credenziali comunicategli dall'OBT collegarsi al sito www.registroimpresaformativa.it, e:

- redigere on-line il modulo CIF e inviarlo per posta certificata all'OBT operante sul territorio. Tale modulo CIF verrà in automatico inoltrato dall'OBT al portale RIF che registrerà tutti i dati,
- compilare il medesimo modulo in versione cartacea, compilando la pagina del "registro di presenza dei partecipanti" che dovrà essere firmata dai partecipanti stessi, dal responsabile/docente e dal soggetto erogatore. Tale documentazione dovrà essere custodita e archiviata presso la sede dell'azienda.

RIF è un servizio all'impresa, mirato a documentare passo dopo passo le azioni formative effettuate nei confronti del proprio personale e per questa via a facilitare la possibilità di dimostrare agli Organismi preposti le proprie azioni positive nel campo della sicurezza, deve poter essere evidente e percepita sin dalla sua presentazione alle imprese e dal suo avvio operativo.

L'impresa che aderisce a RIF ha deciso di praticare una collaborazione costante con i suoi Organismi Bilaterali di Settore (Scuola Edile e CPT) che riconosce quali risorse utili (a risolvere problemi e a facilitare il lavoro) per quanto attiene:

- lo sviluppo professionale dei propri collaboratori,
- la consulenza tecnica in itinere per le problematiche della sicurezza e della prevenzione, sia sul versante del cantiere e delle sue problematiche in itinere, sia sul versante (a volte non privo di complessità) degli adempimenti e delle procedure burocratiche,

- la possibilità di dimostrare in modo documentale agli Organismi preposti al controllo e alla vigilanza le proprie azioni positive sul tema.

Per tutti gli aspetti tecnici e operativi del RIF consigliamo di consultare il manuale tecnico e il video tutorial.